

Codice DB0710

D.D. 4 febbraio 2013, n. 28

Comune di FELETTO (TO). Mutamento temporaneo novantanovenale di destinazione d'uso, con regolarizzazione di occupazione pregressa non autorizzata per anni 52, del terreno comunale di uso civico distinto al NCT Fg. 8 - mapp. 128 (ex 33) di mq. 2.038, per mantenimento e manutenzione di fabbricati comunali a uso pubblico. Autorizzazione.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare il Comune di Feletto (TO) a mutare la destinazione d'uso dell'area gravata da uso civico di mq. 2.038, ora identificata con il terreno comunale distinto al NCT Fg. 8 – mapp. 128 (ex 33), a favore del Comune stesso per la sua collettività, per consentire il mantenimento, con i relativi lavori inerenti le future manutenzioni, di due fabbricati di uso pubblico realizzati nell'anno 1960 (adibiti uno ad abitazione/custodia e l'altro a ricovero di mezzi e materiali comunali) con le loro pertinenze, per un periodo di anni 99 (novantanove), eventualmente rinnovabile, con contestuale regolarizzazione formale (senza transazioni o accantonamenti di denaro) inerente l'occupazione pregressa di anni 52 non autorizzata;

che il Comune di Feletto (TO) dovrà inviare all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti, con contestuale regolarizzazione formale dell'occupazione pregressa a far data dall'anno 1960, avvenuta in carenza di autorizzazione da parte dell'Ente competente, che verranno redatti relativamente all'istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all'obbligo delle eventuali registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

di dare atto che:

L'area di mq. 2.038, interessata dal mutamento di destinazione d'uso con regolarizzazione per il pregresso oggetto del presente provvedimento, rimarrà gravata da uso civico e, pertanto, disciplinata dalla Legge 16 giugno 1927 n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposta ai vincoli di cui al D. Lgs. n. 42/04 e al D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE – P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, con la D.G.R. n. 90-12248 del 06.04.2004 e con la L.R. n. 29/09. Detta area (e i sovrastanti fabbricati) dovrà essere mantenuta di uso pubblico a favore della collettività locale pertanto, un eventuale uso differente, con o senza concessione a terzi, dovrà essere preventivamente autorizzato ai sensi di legge e comportare un indennizzo (o compensazione) congruo a favore della predetta collettività;

- eventuali conguagli a favore della collettività usocivista locale potranno essere effettuati solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell'Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica disposta da questa Amministrazione o su richiesta delle parti (Amministrazione Comunale – Comunità locale) o in conseguenza di differenze di superficie e/o uso che venissero rilevati in seguito all'effettuazione di verifiche demaniali, approvate dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte;

- il Comune di Feletto (TO) dovrà destinare tutti gli eventuali importi ricavati in virtù della presente autorizzazione con regolarizzazione per il pregresso, prioritariamente per la costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione locale titolare dell'uso civico e, comunque, utilizzarli nel rispetto della legislazione vigente in materia;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Dirigente
Marco Piletta